

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 14/05/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dopo controllo della documentazione prodotta dalla contribuente a seguito di questionario l'Agenzia delle Entrate D.P. di Varese notificava avviso de quo alla L.B. COSTRUZIONI VARESE Srl., corr. in Varese, in liquidazione, con cui le ha accertato per l'anno 2003 ai fini Irpeg reddito imponibile di € 71.245,00, ai fini Irap valore della produzione netta € 84.687,00 ed una maggiore Iva di € 12.170,00.= irrogando sanzione, sulla base dei seguenti rilievi:

- inattendibilità della contabilità, stante le anormali registrazioni nei conti rimanenze e ricavi, sfornite di chiarezza.
- incongruità dei dati dichiarati
- antieconomicità delle vendite dei box siti in Varese, effettuate nel 2003, stimate a valori differenti e maggiorati, viste le valutazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio di Varese, di € 60.850,00 sui valori complessivi rogitati; - scostamento tra dati accertabili e contabili superiore al 10%. La società, in persona del rappresentante legale, elettiv. domic., rappr. e difesa come in atti, propose ricorso alla C.T.P. di Varese, chiedendo l'annullamento per carenza di motivazione o fondatezza della pretesa ed in subordine congrua riduzione dell'imponibile accertato per il 2003.

Iscritto a ruolo il procedimento si costituiva l'Ufficio, che resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso.

La CTP all'esito pronunciava la sentenza appellata, con cui accoglie il ricorso (senza specificare di pronunciare l'annullamento totale dell'avviso), motivando - non potersi ritenere inattendibile la contabilità per violazione del principio di chiarezza, non previsto nell'art. 1 Dpr 570/96 e per adozione di un sistema contabile, che non influenza la determinazione del reddito e non altera il reale risultato dell'esercizio. - e fatta l'esegesi del valore normale e ribadito il valore di sola presunzione semplice dei valori OMI, rilevava come l'Agenzia non doveva determinare ex se il valore normale dei boxes e procedere alla rettifica, mancando gli ulteriori elementi necessari (come riconosciuto al punto due del "considerato che" dell'accertamento).

Contro detta sentenza l'Agenzia delle Entrate Direz. Prov. I di Milano ha proposto rituale appello ribadendo i motivi dell'avviso e le deduzioni in primo grado, sottolineando come la CTP ha errato ad accogliere il ricorso:

- in quanto la ricostruzione indiretta dei ricavi derivati dalla vendita degli immobili ai soggetti privati non è stata effettuata sulla base delle sole valutazioni a mq dell'O.M.I., ma ha proceduto alla valutazione delle caratteristiche oggettive del complesso immobiliare. Queste coincidono con quelle prese in esame per la valutazione del valore venale o di mercato ai sensi delle normative di cui al Dpr 917/86 e 633/72.
- In quanto l'Ufficio può rettificare il reddito tenuto conto del valore normale dei beni immobili ceduti, che risulti superiore al dichiarato, senza dovere preventivamente dimostrare la incompletezza, falsità o inesattezza della dichiarazione e l'irregolare tenuta delle scritture contabili.
- perché il bilancio è stato redatto irregolarmente, rappresentando una situazione patrimoniale ed economica non rispondente alla realtà, evidenziando ricavi di €21.294,00 invece di 160.280,00; - in quanto alla determinazione del valore normale dei boxes,

soffermandosi solo sulla definizione di presunzione semplice delle valutazioni dell'OMI la CTP. ha in effetti ommesso ogni considerazione.

Nel contesto dell'appello veniva richiesta discussione in pubblica udienza.

Con la rituale costituzione dell'Agenzia veniva instaurato il procedimento con iscrizione a ruolo ed assegnazione alla sezione.

Indi si costituiva ritualmente la contribuente, precisando le conclusioni come in epigrafe, insistendo per la conferma della sentenza appellata, sostenendo come la rettifica dei valori di vendita dei boxes è conseguita all'adozione di una presunzione semplice non confortata da elementi ulteriori, richiamando la circ. 18E del 14.4.2010

Fissata udienza pubblica ed effettuati gli avvisi di rito al 17.01.2012 comparivano i rappresentanti delle parti, che, a svolta relazione da parte del giudice designato, discutevano il ricorso e ribadivano rispettive difese e conclusioni.

Subito dopo la Commissione deliberava nel segreto della Camera di Consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi d'appello non portano a convincere sulla correttezza della determinazione del maggior valore dei boxes, presi in considerazione, perché le irregolarità riscontrate nella tenuta dei libri e nella compilazione del bilancio, non sono di per sé prove che determinino un valore superiore a quello assunto e contabilizzato, assunti come ulteriori elementi richiesti a ratificare l'utilizzo dei valori OMI.

L'Ufficio nel corso della motivazione, ha precisato che, rilevata la rappresentazione dei valori di bilancio, così come effettuata dalla parte, "ne deriva l'inattendibilità delle scritture contabili, e le presunzioni di cui all'art. 35 D. L. n. 223/2006 qualificate come semplici dalla Legge Finanziaria 2008, diventano legali, legittimando l'Ufficio alla quantificazione induttiva dei ricavi ..."

La motivazione è tra l'altro contraddittoria, perché la inattendibilità delle scritture contabili, non può che conseguire alla valutazione maggiore dei prezzi di cessione dei boxes e non il contrario.

L'avviso è anteriore alla L. 88/2009, questa comunque va tenuta in considerazione, per essere una norma procedimentale.

Così non è possibile tener conto dei soli valori OMI, in mancanza di ulteriori elementi attinenti le cessioni, che abilitino le presunzioni gravi, precise e concordanti, che facciano desumere l'esistenza di attività non dichiarate.

In fin dei conti è evidente che l'Ufficio ha determinato i maggiori ricavi, limitandosi a maggiorare i valori delle cessioni dei boxes, basandosi esclusivamente sull'inferiorità del corrispettivo rispetto alle quotazioni OMI.

Ma che il corrispettivo sia stato superiore non è dato presumerlo da nessun altro elemento, neanche dal metodo irregolare utilizzato per registrare ricavi e rimanenze.

Cosicché l'Ufficio non ha fornito prova dei maggiori ricavi accertati. Pertanto l'appello non è accoglibile.

Stante le continue innovazioni normative in materia di non poco conto, con pregiudizio di funzioni nel corso di questi anni, si ritrovano ragioni per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio confermando la sentenza di primo grado.
Spese compensate.